

Tabella di sintesi da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022

DATI ANAGRAFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPILATRICI:

COMUNI E LORO EVENTUALI FORME ASSOCIATIVE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, ALTRI ENTI COMPETENTI IN RELAZIONE AL PROPRIO AMBITO O BACINO DI SERVIZIO

Codice Fiscale	
Denominazione	
Numero di abitanti interessati	
Provincia di riferimento (se Comune)	

Tabella riassuntiva dei servizi pubblici locali oggetto di ricognizione

[illegible]

Link al provvedimento di revisione/razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016:



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

**LA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
A RILEVANZA ECONOMICA
2023
(articolo 30, D.Lgs. 201/2022)**

Allegato C

SOMMARIO

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione	2
Premessa	2
L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale.....	2
Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati	4
I servizi a rete	5
I servizi non a rete	7
Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Tavazzano con Villavesco...	11
Sezione A - Affidamenti in house	12
Sezione B - Affidamenti NON in house	13
1. Servizio rifiuti	13
2. Servizio di ristorazione scolastica	19
3. Servizio di impianti sportivi	25
4. Servizio di impianti sportivi	29
Appendice normativa	32

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione

Premessa

L'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori**.

La ricognizione deve rilevare, in relazione a **ogni servizio affidato**, il **concreto andamento** dal punto di vista **economico**, della **qualità del servizio** e del rispetto degli obblighi indicati nel **contratto di servizio**, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Mimi del 31 agosto 2023).

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo infine che la relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata annualmente.

L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del Tusp definisce i «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; secondo la successiva lettera i) i «servizi di interesse economico generale sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

E' indispensabile dunque verificare, caso per caso, la presenza di un "mercato" reale o potenziale, la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi.

La qualificazione di un servizio "a rilevanza economica" mostra dunque un carattere dinamico ed è connessa alla evoluzione culturale, economica e tecnologica. Seguendo il punto di vista comunitario questo significa che i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno tra cui quello della concorrenza.

Generalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. Attività e servizi non economici sono per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica, ma in realtà qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di

rilevanza economica può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni.

In breve, ai fini della rilevanza o meno di un Spl, è necessario prendere in considerazione:

1. gli elementi tecnici del servizio;
2. le modalità di gestione del servizio;
3. l'appetibilità di mercato se il servizio stesso dovesse essere messo a gara.

Nel primo anno di applicazione dell'articolo 30 del DLgs. 201/22 il Comune di Tavazzano con Villavesco ha individuato la situazione rappresentata nella tabella di seguito esposta.

Tipologia del servizio pubblico locale	Di rilevanza economica generale	NON di rilevanza economica generale
RIFIUTI	X	
RISTORAZIONE SCOLASTICA	X	
ASSISTENZA DOMICILIARE		X
ASSISTENZA MINORI		X
SERVIZI CIMITERIALI	X	
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		X
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		X
IMPIANTI SPORTIVI	X	
BIBLIOTECHE		X
MANUTENZIONE EDIFICI		X
ASSISTENZA DISABILI		X
RISCOSSIONE TRIBUTI		X
SUPPORTO AMMINISTRATIVO		X
SERVIZI SOCIALI		X
TRASPORTO SCOLASTICO		X
TEATRI		X
SERVIZI DI MANUTENZIONE		X

Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati

Le forme di gestione

L'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale:

a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione.

b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016. L'art. 17 del d.lgs 201/22 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la **motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio**, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio. Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante; l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs 267/00 - TUEL).

Ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 del dlgs 201/22 occorre poi enucleare, all'interno della categoria dei servizi di interesse economico generale, solo quelli affidati all'esterno (in appalto o concessione), che pertanto non siano esercitati in economia o internamente all'ente.

Tipologia del servizio	Gestito in economia	Affidato all'esterno
RIFIUTI		X
RISTORAZIONE SCOLASTICA		X
SERVIZI CIMITERIALI	X	
IMPIANTI SPORTIVI		X

La seguente tabella evidenzia, nell'ambito dei servizi esternalizzati, le modalità di affidamento:

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Affidato a società partecipata		Affidato a terzi
	In house	Non in house	
RIFIUTI			X
RISTORAZIONE SCOLASTICA			X
IMPIANTI SPORTIVI			X

I servizi a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

la distribuzione dell'energia elettrica

la distribuzione del gas naturale

il servizio idrico integrato

la gestione dei rifiuti urbani

il trasporto pubblico locale.

Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell'economia.

I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:

- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l'organizzazione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell'affidamento dei servizi;
- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.

Più precisamente:

1. l'indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l'esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
2. la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
3. le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d'ambito ai quali hanno l'obbligo di aderire;
4. la pianificazione e l'affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità, garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.

A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali" (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).

Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all'espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.

Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti
- D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per il trasporto pubblico locale

Ha infatti previsto, all'art. 4, che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.

Servizio idrico e gestione rifiuti

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l'art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto – consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

Trasporto pubblico locale

Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 32 afferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto 201/22.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

- nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;
- ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza) del decreto 201/22, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Infine, gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

I servizi non a rete

Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante

i servizi non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Finalità della ricognizione

La ricognizione deve dare conto dell'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone, in modo analitico, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio.

Occorre pertanto tenere conto degli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9 del decreto (costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori, ecc.) definiti, per i servizi a rete, dalle Autorità di settore e, per quelli non a rete, dai Ministeri;

Infine, sarà verificata la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. 201/2022 di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Analisi dei singoli servizi

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell'andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/22) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli enti locali è consentito l'esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità.

Il decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono state definiti:

- i costi di riferimento dei servizi;
- lo schema tipo di piano economico-finanziario;
- gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il d.lgs 201/22 prevede un contenuto minimo del contratto, relativo ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative;
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

Le relazioni fra l'articolo 30 del Dlgs 201/22 e l'articolo 20 Tusp

L'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 stabilisce l'obbligo di adozione di un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, con predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché di una rendicontazione circa le azioni precedentemente avviate.

A questo adempimento ora si affiancano le disposizioni dell'articolo 30 del D.lgs. 201/2022 che fanno coincidere, all'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016, il termine di predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo quindi per le Amministrazioni la predisposizione, entro il termine del 31.12, di due distinte analisi, tra loro correlate.

Il comma 2 dell'articolo 30 prevede, poi, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP.

Sul tema, interviene altresì il comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs. 201/2022, nel punto in cui prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del TUSP, l'Amministrazione evidenzi ora anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

Pubblicazione e trasparenza

Il comma 2 dell'articolo 31 del D.lgs. 201/2022 prevede che la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto debba essere:

- pubblicata, senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- trasmessa contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul suo portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai luoghi di prima pubblicazione indicati ai punti precedenti

Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Tavazzano con Villavesco

Si espone di seguito l'analisi con riferimento a ciascun servizio, seguente l'ordine di esposizione della tabella.

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Soggetto in house	Soggetto terzo
RIFIUTI		IMPRESA SANGALLI GERMANO & C. SRL
RISTORAZIONE SCOLASTICA		VOLPI PIETRO SRL
IMPIANTI SPORTIVI		A.S.D. VOLLEY 2000
IMPIANTI SPORTIVI		A.S.D. VILLATAVAZZANO 1957

Sezione A - Affidamenti in house

Sezione che costituisce appendice al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

Il Comune di Tavazzano con Villavesco non presenta affidamenti in house.

Sezione B - Affidamenti NON in house

Sezione da approvare contestualmente al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

1. Servizio rifiuti

1. Descrizione

Con Determinazione del responsabile n. 243 del 13/07/2023 avente ad oggetto "SERVIZIO DI IGIENE URBANA CIG: 966495907B – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" si prende atto circa l'esito della procedura per l'affidamento del "Servizio di igiene urbana svolta dalla CUC della **Provincia di Lodi** e conclusasi con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa Sangalli Giancarlo e C. SRL.

L'appalto del servizio di igiene urbana ha una durata di 36 mesi decorrenti dal 01/09/2023 e con scadenza pertanto al 31/08/2026.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio rifiuti

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	421.000,00 €	409.943,77 €

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

IMPEGNATO PRO-CAPITE	€ 69,35
----------------------	---------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Impresa Sangalli Giancarlo e C. SRL

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	106.325.339,00 €	98.538.728,00 €
B	Componenti negativi della gestione	107.350.882,00 €	97.258.760,00 €
Risultato della gestione		- 1.025.543,00 €	1.279.968,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	15.175,00 €	41.150,00 €
	Oneri finanziari	414.138,00 €	172.024,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	6.515,00 €	765,00 €
	Svalutazioni	65.073,00 €	87.843,00 €
	Risultato gestione finanziaria	- 457.521,00 €	- 217.952,00 €
Risultato della gestione operativa		- 1.483.064,00 €	1.062.016,00 €
Risultato prima delle imposte		- 1.483.064,00 €	1.062.016,00 €
	Imposte	- 558.936,00 €	203.033,00 €
Risultato d'esercizio		- 924.128,00 €	858.983,00 €

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	2.756.372,00 €	2.853.208,00 €
Immobilizzazioni materiali	23.439.384,00 €	12.955.609,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	206.911,00 €	143.169,00 €
Totale Immobilizzazioni	26.402.667,00 €	15.951.986,00 €
Rimanenze	29.421,00 €	5.254,00 €
Crediti	39.830.825,00 €	36.346.455,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	514.619,00 €	- €
Disponibilità liquide	8.590.087,00 €	5.988.133,00 €
Totale attivo circolante	48.964.952,00 €	42.339.842,00 €

<i>Ratei e risconti</i>	4.434.924,00 €	3.445.731,00 €
TOTALE ATTIVO	79.802.543,00 €	61.737.559,00 €
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	20.458.029,00 €	20.862.832,00 €
Fondo rischi e oneri	889.968,00 €	2.396.284,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	657.418,00 €	638.859,00 €
Debiti	55.782.512,00 €	37.301.063,00 €
<i>Ratei e risconti</i>	2.014.616,00 €	538.521,00 €
TOTALE PASSIVO	79.802.543,00 €	61.737.559,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO		-4,52%		4,12%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(924.128)		858.983	
PATRIMONIO NETTO	20.458.029		20.862.832	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		3,90		2,96
TOTALE IMPIEGHI	79.802.543		61.737.559	
PATRIMONIO NETTO	20.458.029		20.862.832	
REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%

RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		-1,29%		2,07%
RISULTATO OPERATIVO	(1.025.543)		1.279.968	
TOTALE IMPIEGHI	79.802.543		61.737.559	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		- 1,01%		1,34%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.025.543)		1.279.968	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	101.940.938		95.410.309	

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		1,28		1,55
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	101.940.938		95.410.309	
TOTALE IMPIEGHI	79.802.543		61.737.559	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,77		1,31
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	20.458.029		20.862.832	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.402.667		15.951.986	

--	--	--	--	--

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE

	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,71		0,31
PASSIVITA' CONSOLIDATE	18.788.447		4.941.555	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.402.667		15.951.986	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)

	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		0,21		0,17
DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.590.087		5.988.133	
PASSIVITA' CORRENTI	40.556.067		35.933.172	

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Rifiuti
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		SI
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	non applicabile
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

2. Servizio di ristorazione scolastica

1. Descrizione

Con Determinazione della Giunta Comunale n. 123 del 25/08/2022 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VOLPI" si affida alla ditta Volpi Pietro Srl la fornitura del servizio di refezione scolastica per l'anno 2022/2023, nello specifico relativamente al periodo settembre 2022/giugno 2023.

Con successiva determinazione del responsabile n. 295 del 08/09/2023 si determina di prorogare l'affidamento alla ditta Volpi Pietro Srl per la fornitura del servizio di refezione scolastica per il periodo settembre/dicembre 2023 stante la necessità di garantire la continuità del servizio di refezione scolastica in quanto essenziale e indifferibile.

L'affidamento relativo al periodo settembre 2023-dicembre 2023 è stimato in € 26.840,00 comprensivo di IVA.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio refezione scolastica

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante, gli impegni 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	68.000,00€	64.545,00 €

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

IMPEGNATO PRO-CAPITE	€ 10,92
----------------------	---------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Volpi Pietro Srl

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	8.940.402,00 €	8.321.506,00 €

B	Componenti negativi della gestione	9.395.032,00 €	7.816.557,00 €
Risultato della gestione		- 454.630,00 €	504.949,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	11,00 €	121,00 €
	Oneri finanziari	37.812,00 €	26.837,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	- €	- €
	Svalutazioni	- €	- €
	Risultato gestione finanziaria	- 37.801,00 €	- 26.716,00 €
Risultato della gestione operativa		- 492.431,00 €	478.233,00 €
Risultato prima delle imposte		- 492.431,00 €	478.233,00 €
	Imposte	- 149.509,00 €	61.412,00 €
Risultato d'esercizio		- 342.922,00 €	416.821,00 €

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	154.400,00 €	50.596,00 €
Immobilizzazioni materiali	2.174.443,00 €	1.153.359,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	4.400,00 €	4.400,00 €
Totale Immobilizzazioni	2.333.243,00 €	1.208.355,00 €
Rimanenze	420.544,00 €	113.048,00 €
Crediti	2.405.258,00 €	1.650.082,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	220.624,00 €
Disponibilità liquide	305.057,00 €	925.376,00 €
Totale attivo circolante	3.130.859,00 €	2.909.130,00 €
Ratei e risconti	147.652,00 €	72.996,00 €
TOTALE ATTIVO	5.611.754,00 €	4.190.481,00 €

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	310.445,00 €	653.367,00 €
Fondo rischi e oneri	- €	- €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	997.228,00 €	922.840,00 €
Debiti	4.287.246,00 €	2.583.938,00 €
Ratei e risconti	16.835,00 €	30.336,00 €
TOTALE PASSIVO	5.611.754,00 €	4.190.481,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO / PATRIMONIO NETTO		-110,46%		63,80%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(342.922)		416.821	
PATRIMONIO NETTO	310.445		653.367	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		18,08		6,41
TOTALE IMPIEGHI	5.611.754		4.190.481	
PATRIMONIO NETTO	310.445		653.367	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		-8,10%		12,05%

RISULTATO OPERATIVO	(454.630)		504.949	
TOTALE IMPIEGHI	5.611.754		4.190.481	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		-5,14%		6,14%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	(454.630)		504.949	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.842.792		8.230.143	

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		1,58		1,96
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.842.792		8.230.143	
TOTALE IMPIEGHI	5.611.754		4.190.481	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,13		0,54
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	310.445		653.367	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.333.243		1.208.355	

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,98		1,64
PASSIVITA' CONSOLIDATE	2.279.220		1.985.066	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.333.243		1.208.355	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		0,10		0,60
DISPONIBILITA' LIQUIDE	305.057		925.376	
PASSIVITA' CORRENTI	3.022.089		1.552.048	

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Ristorazione Scolastica
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Fornitura pasti extra durante stagione estiva (*)	quantitativo	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

3. Servizio di impianti sportivi

1. Descrizione

Considerato che a seguito della risoluzione consensuale del rapporto concessionario con la società ASD Fanfulla. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 in data 23.11.2022 veniva autorizzata la società Sportiva ASD Villatavazzano 1957 l'utilizzo temporaneo e per un periodo fino al 30.6.2023 del Centro Sportivo Comunale "Giacomo Rastelli".

Con Deliberazione della Giunta Comunale N. 82 del 05/09/2023 avente ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE G. RESTELLI – PROROGA ALL'UTILIZZO TEMPORANEO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VILLATAVAZZANO 1957 – ATTO DI INDIRIZZO" si proroga e si autorizza in via transitoria fino al 30/06/2024, l'Associazione ASD Villatavazzano 1957 ad utilizzare il Centro Sportivo Comunale "Giacomo Rastelli".

L'associazione ASD Villatavazzano 1957 dovrà:

- garantire i tagli di erba all'interno della struttura sportiva, la restituzione della struttura con erba rasata, le pulizie dell'impianto nelle parti interessate dalla propria attività, e le piccole manutenzioni ordinarie della struttura;
- utilizzare la struttura limitatamente ed esclusivamente per le attività dell'associazione e non potrà essere concesso dalla stessa ad altri soggetti;
- l'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto del buon uso del bene comunale.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio impianti sportivi

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, gli impegni e gli accertamenti 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022	ACCERTAMENTI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	10.000,00€	0,00 €	2.050,00

Non è possibile riportare il costo 2022 pro capite.

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di società Sportiva ASD Villatavazzano 1957, i dati sono relativi al periodo 01/07/2021 - 30/06/2022.

CONTO ECONOMICO		
		31/12/2022
A	Componenti positivi della gestione	20.907,00 €
B	Componenti negativi della gestione	20.444,82 €
Risultato della gestione		462,18 €
C	Proventi ed oneri finanziari	
	Proventi finanziari	- €
	Oneri finanziari	- €
D	Rettifica di valore attività finanziarie	
	Rivalutazioni	- €
	Svalutazioni	- €
	Risultato gestione finanziaria	- €
Risultato della gestione operativa		462,18 €
Risultato prima delle imposte		462,18 €
	Imposte	462,18 €
Risultato d'esercizio		- €

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	31/12/2022
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-
Immobilizzazioni immateriali	- €
Immobilizzazioni materiali	- €
Immobilizzazioni finanziarie	- €
Totale Immobilizzazioni	- €

Rimanenze	- €
Crediti	- €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €
Disponibilità liquide	8.011,53 €
Totale attivo circolante	8.011,53 €
Ratei e risconti	- €
TOTALE ATTIVO	8.011,53 €
PASSIVO	31/12/2022
Patrimonio netto	- €
Fondo rischi e oneri	8.011,53 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	- €
Debiti	- €
Ratei e risconti	- €
TOTALE PASSIVO	8.011,53 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)		
	VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		5,77%
RISULTATO OPERATIVO	462	
TOTALE IMPIEGHI	8.012	

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi Rastelli
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	non previsto
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	non previsto
Accessi riservati	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

4. Servizio di impianti sportivi

1. Descrizione

Con Determinazione del Responsabile n. 283 del 25/08/2022 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SALVO D'ACQUISTO – (CIG: 930549623°) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" si provvede all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Salvo d'Acquisto" alla Società Volley 2000 – Associazione Sportiva Dilettantistica, alle condizioni previste dall'offerta presentata nell'ambito della procedura svolta dalla CUC della Provincia di Lodi.

Il servizio è attivo a partire dal 01/10/2022 per una durata di 2 anni.

Tale affidamento ha per oggetto la gestione del bene nel suo complesso per lo svolgimento di attività di carattere sportivo e ricreativo nell'ambito della destinazione d'uso prevista.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio impianti sportivi

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante, gli impegni 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022	ACCERTAMENTI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	15.000,00€	17.978,09 €	€ 9.400,00

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

IMPEGNATO PRO-CAPITE	€ 3,04
----------------------	--------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di ASD VOLLEY 2000

Rendiconto economico anno 2022 - ASD Volley 2000

RICAVI		COSTI	
Quote associative	19.990	Quote federali	7.878
Quote partecipazione	216	Affitto impianti sportivi	8.211
Contributi e liberalità	2.880	Comp. e rimb. sportivi	80.202
Attività istituzionali	20.087	Acq. materiale sportivo	6.256
Attività commerciali	65.787	Spese generali	18.754
		Spese per attiv. commer.	7.601
	Tot ricavi 108.960		Tot costi 128.902
	<i>diff. negativa</i>		-19.942

Non è stato possibile calcolare un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	si
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Si
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Si
Carta dei servizi	qualitativo	non previsto
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Si
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Si
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Si
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si
Accessi riservati	quantitativo	Si
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

Lì, 20 dicembre 2023

Appendice normativa

Articolo 30 Dlgs 201/22

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 7 Dlgs 201/22

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all' 'Autorità' garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art 8 Dlgs 201/22

Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art 9 Dlgs 201/22

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.